



TRIBUNALE DI BRINDISI
SETTORE PROCEDURE CONCURSUALI
ORDINANZA

R.G. n. 3/2022 A. C.

Il G.D.

Sciogliendo la riserva;

letta la proposta di accordo;

letta la relazione dell'O.c.c. nominato, dott.ssa V. Bocina, sulla fattibilità materiale ed economica dell'accordo;

rilevato che i debitori propongono ai loro creditori un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento in alternativa alla proposta liquidatoria dei beni immobili di cui essi sono titolari.

La suddetta proposta prevede la destinazione di una somma mensile pari ad € 400,00 da destinare al soddisfacimento dei creditori per 17 anni (per un totale di euro 81.600), in cui le prime 29 rate saranno destinate al pagamento dei crediti in prededuzione e, precisamente: € 5.000,00 per l'OCC, € 4.500,00 per l'Advisor ed € 2.000,00 per il CTU;

ritenuto che la proposta formulata, alla luce delle valutazioni espresse dall'attestatore, sia materialmente fattibile e che lo stesso non contenga previsioni contrastanti con disposizioni imperative, né abbia carattere fraudolento in relazione alle ragioni creditorie. Ciò, almeno ad una valutazione necessariamente sommaria perché formulata allo stato degli atti;

rilevato come, ai fini del giudizio di meritevolezza, alla stregua del novellato quadro normativo, introdotto dalla l. n. 176 del 2020, sia sufficiente che il consumatore (o, come nel caso di specie, il piccolo imprenditore o il professionista) non abbia cagionato il dissesto con malafede, colpa grave o frode.

Per precludere l'accesso allo strumento di regolazione della microcomposizione, pertanto, è, per contro, necessario che egli abbia posto in essere una condotta gravemente negligente, dolosa o truffaldina, non essendo più sufficiente che il debitore abbia causato con colpa lieve lo stato di sovraindebitamento. La nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria, di poter rientrare nel mercato, e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l'esercizio, in modo ragionevole, della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di "moneta". Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in

frode ai creditori. Risulta, dunque, evidente, che, benché il giudizio di meritevolezza non sia stato completamente eliso, richiede l'esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori. Emerge, in definitiva, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione (o della proposta di concordato minore) in maniera più favorevole per il debitore: spetta allora al Giudice, un sindacato complessivo sulla fattibilità della proposta, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio. Al contempo, e in correlazione con la restrizione della discrezionalità del Giudice sotto il profilo della imputabilità della genesi della sovraesposizione al debitore, cresce la rilevanza del criterio della convenienza del piano (o del concordato minore) rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che, nel caso di specie, la proposta di piano appare meritevole di tutela in ragione delle apparenti cause non colpevoli dell'indebitamento personale del proponente e che non possa esprimersi un giudizio di oggettiva imputabilità delle cause dell'indebitamento personale, in cui è venuto a trovarsi il ricorrente.

Riferisce, in particolare, l'OCC che le ragioni dell'odierna incapacità di far fronte alla propria esposizione debitoria sono da ricercarsi nel fallimento dell'attività imprenditoriale intrapresa dal Sig. Orassi per vicissitudini a lui non imputabili, ed alla non riuscita del negozio di abbigliamento aperto successivamente e precisamente nel maggio 2007 dalla Sig.ra Schina nel tentativo di risolvere la situazione economica e finanziaria del nucleo familiare.

A compromettere ulteriormente la situazione debitoria degli istanti sicuramente ha contribuito anche l'insufficiente valutazione del merito creditizio effettuata da veri istituti finanziari che si sono susseguiti nel tempo, a cui, tanto il Sig. Orassi quanto la Sig.ra Schina, si sono rivolti per richiedere liquidità. Difatti, valutando attentamente lo storico reddituale dei due coniugi, sicuramente gli stessi non sarebbero mai stati in grado di far fronte ai diversi impegni finanziari intrapresi, avendo un reddito storico costantemente basso. Per l'anno 2006 difatti il reddito familiare risulta essere prodotto esclusivamente dal Sig. Orassi, pari ad € 9685,00 (cfr allegato V - Unico/2007). Sul punto, non si comprende come, la Findomestic Spa nel corso del 2007 ha concesso un ulteriore finanziamento, essendo conosciuti, da quest'ultima, i prestiti precedentemente consessi dalla Compass ed Equilon, essendo queste informazioni veicolate sulla Centrale Rischi e sulla Crif.

Rilevata la congruità della durata dell'esecuzione della proposta di accordo, nonché la sua coerenza, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del proponente e con le sue personali condizioni reddituali e patrimoniali. Quanto alla durata pluriennale dell'esecuzione dell'accordo, deve ritenersi che non esistano peculiari limiti di durata, anche perché non previsti dalla disciplina di settore, né argomentabili, teleologicamente o sistematicamente, anche in virtù del *favor debitoris* che permea tale disciplina. L'unico vincolo è quello della coerenza del piano o della proposta, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del ricorrente e con le sue personali capacità di rimborso. Tale assunto trova conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., n. 27544 del 2019, che ha ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito, ovvero la legittimità di uno strumento di composizione della crisi

di durata superiore ai cinque anni.

In relazione al quadro normativo previgente, confluito nel CCI, la Suprema Corte (cfr. Cass., n. 17834/2019 e da ultimo Cass., n. 17391/2020) è intervenuta a fornirne la corretta interpretazione dell'art. 8 comma 4 l. 3/2012, alla luce del necessario coordinamento tra le norme che disciplinano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e i comuni criteri di interpretazione. Invero, secondo la Suprema Corte, l'art.8, comma 4, l. 3/2012, non è da intendere come idoneo a porre un divieto assoluto alla possibilità di dilazionamento dei crediti privilegiati. È possibile, infatti, proporre la dilazione del pagamento dei suddetti, riservandogli lo stesso trattamento dei chirografari. Ne consegue l'insostenibilità dell'assunto per cui nel programma del consumatore della propria sfera debitoria sarebbe precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario, al di là della fattispecie di continuità e senza che sia assicurato il termine di cui all'art. 186- bis L.F. Così come accade nel concordato preventivo¹, deve ritenersi che spetti ai creditori valutare se una dilazione del pagamento sia o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento delle obbligazioni: nel caso del piano a mezzo dello strumento della contestazione, superabile dalla valutazione favorevole del Giudice delegato; nell'ipotesi della proposta di accordo, per il tramite del diniego espresso del proprio voto.

In tal senso militano una pluralità di argomenti convergenti rispetto alla prospettata soluzione.

In primis, sotto il profilo del dato testuale, il suddetto microsistema normativo non contiene limitazioni temporali espresse.

D'altronde, nel senso dell'ammissibilità di una modulazione pluriannuale, depone anche il principio personalistico che insieme a quello solidaristico ex art. 2 Cost, costituiscono l'intelaiatura essenziale del testo costituzionale e che devono sempre conformare l'esegesi delle norme sia processuali sia sostanziale, quale quella di specie.

Orbene, è conforme all'attuazione di tali principi la previsione di un meccanismo di esdebitazione che, a tutela dell'interesse antagonista dei creditori, è, comunque, contorniato da un peculiare regime procedimentale oltre che sostanziale, connotato da cautele idonee a realizzare un ragionevole contemperamento degli interessi in gioco.

Ed è indubbio che la possibilità di addivenire ad un alleggerimento del carico debitorio costituisca per ogni consociato strumento che ne garantisce la dignità, quale valore primario dello stesso ordinamento sovranazionale comunitario, che eleva tale bene a oggetto del primo diritto fondamentale dell'Uomo (come agevolmente evincibile dall'art. 1 della CDFUE, in materia di "Dignità umana"²);

Rilevato che, nel caso di specie, risulta fondata la valutazione di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria per il ceto creditorio.

Infatti, il valore dei beni intestati agli istanti, si è detto, ammonta a complessivi euro 92.330,00, quale prezzo posto a fondamento della base d'asta, in caso di un'ipotetica alienazione coattiva e

¹ Da notare come il nuovo concordato c.d. liquidatorio prefigurato dal Codice della Crisi non richieda il voto favorevole (e espresso) della maggioranza dei creditori.

² "La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata".

con la previsione di un'ipotetica offerta minima - in applicazione della riduzione del 25 per cento, come per legge - pari ad 69247,50.

Per contro, gli istanti offrono ai creditori l'importo complessivo di euro 81.600.

Si deve ritenere, dunque, la maggiore convenienza della proposta di concordato formulata dall'istante rispetto all'alternativa liquidatoria. Ciò anche in virtù della nota crisi del mercato immobiliare brindisino che implica, spesso, la totale <<svendita>> degli immobili offerti sul mercato tramite le procedure competitive;

rilevato l'avvenuto raggiungimento delle maggioranze di legge e la possibilità, alla luce della predetta valutazione di convenienza, di superare il dissenso espresso dall'A.F., in applicazione dell'art. 12, comma 3. quater, della L. 3/12;

rilevata, in ogni caso, la previsione dell'integrale soddisfazione della stessa;

tutto ciò premesso, visto l'art. 12 della L. 3/12;

P.Q.M.

omologa la proposta di accordo formulata dagli istanti Orassi Damiano e Schina Antonella come esposto nella relazione depositata dall'OCC;

ORDINA

La pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 12 L. 3/12 sui siti del Tribunale di Brindisi con secretazione dei dati sensibili;

DISPONE

che il debitore effettui i pagamenti ai creditori in misura, nei tempi e secondo le modalità indicate nel piano omologato

DISPONE

che l'organismo di composizione della crisi vigili, ai sensi dell'art. 13, comma 2, l. 3/12 sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori e al giudice ogni eventuale irregolarità.

AVVISA CHE

- A) l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2;**
- B) I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto dell'accordo.**

Si manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Brindisi li, 13.07.2025

Il G.D.

Dott. Antonio Ivan Natali